



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso e, accertato il carattere antisindacale della condotta dell'Azienda resistente consistita nell'essersi dichiarata indisponibile a dar corso ad un processo di contrattazione di secondo livello, ordina all'Azienda resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti mediante la convocazione di FP CGIL ROMA LAZIO ai fini delle trattative sulle materie oggetto di contrattazione decentrata ex art. 7 del CCNL di settore nonché, quale ulteriore misura ritenuta idonea, mediante l'ordine rivolto all'Azienda di pubblicare, a propria cura e spese, il presente decreto sulle pagine dei quotidiani "Il Messaggero" e "la Repubblica" e sul sito <https://www.gvmnet/strutture/icc-istituto-clinico-casalpalocco-roma/home> e sulla bacheca aziendale;
- condanna, per l'effetto, l'ICC-Istituto Clinico Casalpallocco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare, in favore di FP CGIL ROMA LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del procedimento, liquidate nella somma complessiva di € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.